

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 81

(2)(3)(5)(6)(7)(8)

In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in parte, con la presente legge sono approvati da parte dell' Ente beneficiario e, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale è riservata la nomina del collaudatore.

Ad avvenuta realizzazione dell' opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori e delle relative espropriazioni, il legale rappresentante dell' Ente beneficiario provvederà ad inviare all' Amministrazione regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell' opera medesima corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori regolarmente approvati.

(4)

Note:

- 1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 48/1978
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 55/1986
- 3 Articolo sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 55/1986
- 4 Parole aggiunte al secondo comma da art. 32, comma 1, L. R. 50/1990
- 5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 5, L. R. 48/1991
- 6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 81, L. R. 4/2001
- 7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 1/2003

8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 10, L. R. 6/2013